



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RENDICONTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ: IL NUOVO PERIMETRO EUROPEO E GLI STANDARD DI RIFERIMENTO

A CURA DI

ALAIN DEVALLE
FRANCESCO LIPARI

Introduzione

Dopo una fase caratterizzata da rinvii, modifiche e interventi di semplificazione, il quadro europeo della rendicontazione di sostenibilità è oggi delineato nei suoi elementi principali.

La riforma intervenuta nel corso del 2026 ha modificato in maniera significativa l'impostazione originariamente prevista dalla Corporate Sustainability Reporting Directive ("CSRD"), riducendo il numero delle imprese soggette alla rendicontazione obbligatoria e semplificando contestualmente gli European Sustainability Reporting Standards ("ESRS").

Parallelamente è stato introdotto uno standard europeo di rendicontazione ad uso volontario, destinato alle imprese non soggette alla CSRD e utilizzato anche per definire il limite alle richieste informative lungo la catena del valore.

Il nuovo sistema può essere letto distinguendo tre categorie:

1. imprese e gruppi europei soggetti alla rendicontazione obbligatoria;
2. imprese europee non soggette alla rendicontazione obbligatoria;
3. gruppi con capogruppo localizzata al di fuori dell'Unione europea.

Per ciascuna categoria risultano oggi sostanzialmente individuati il perimetro dimensionale, il regime applicabile e lo standard di riferimento.

Il quadro in sintesi:

Categoria	Perimetro	Regime	Standard	Decorrenza
Imprese e gruppi UE obbligati	oltre 1.000 dipendenti medi e oltre € 450 milioni di ricavi netti	Obbligatorio	ESRS semplificati - reporting completo basato sulla doppia materialità	Nuovo perimetro e nuovi ESRS dal 2027; ferme le regole transitorie per le imprese già obbligate.
Imprese UE non obbligate	imprese che non rientrano nel perimetro CSRD	Volontario	VS - reporting volontario, modulare e proporzionato	VS disponibile dal 24 settembre 2026; value chain cap dagli esercizi 2027
Gruppi extra-UE	oltre € 450 milioni di ricavi nell'UE e presenza qualificata nell'UE secondo le soglie previste	Obbligatorio al ricorrere delle condizioni	ESRS-40a; in alternativa, ESRS ordinari o standard riconosciuti equivalenti	esercizi dal 2028

Imprese e gruppi europei soggetti alla rendicontazione obbligatoria

Perimetro

Il primo gruppo comprende le imprese europee che rientrano nel nuovo perimetro della CSRD.

Il nuovo perimetro riguarda, fatte salve le esenzioni previste dalla disciplina, le imprese che superano congiuntamente:

- un numero medio di 1.000 dipendenti;
- 450 milioni di euro di ricavi netti.

Per i gruppi le medesime soglie devono essere considerate a livello consolidato.

Il perimetro della rendicontazione obbligatoria risulta pertanto significativamente più ristretto rispetto a quello originariamente delineato dalla CSRD.

Standard applicabili: i nuovi ESRS semplificati

Per i soggetti all'interno del perimetro di obbligatorietà la rendicontazione verrà predisposta sulla base dei nuovi ESRS semplificati.

Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 21 settembre 2026, ha significativamente semplificato il precedente set di ESRS. Secondo quanto comunicato dalla Commissione europea il 3 luglio 2026, il numero dei datapoint obbligatori è stato ridotto di oltre il 60% e il numero complessivo dei datapoint di oltre il 70%.

La semplificazione non modifica tuttavia la natura degli ESRS, che rimangono un sistema completo e strutturato di rendicontazione di sostenibilità.

Il punto di partenza continua ad essere la doppia materialità, attraverso la quale l'impresa identifica gli impatti, i rischi e le opportunità rilevanti e determina quali informazioni debbano essere incluse nella dichiarazione di sostenibilità.

La rendicontazione non riguarda quindi soltanto singole metriche ESG, ma anche il modo in cui i temi di sostenibilità sono integrati nella governance, nella strategia e nei processi aziendali. Gli ESRS richiedono infatti informazioni relative, tra l'altro, a:

- governance e responsabilità degli organi societari;
- strategia e modello di business;
- catena del valore e stakeholder;
- processo di identificazione e valutazione degli impatti, dei rischi e delle opportunità;
- politiche adottate;
- azioni intraprese e risorse impiegate;
- metriche e obiettivi.

A questa struttura trasversale si aggiungono gli standard tematici relativi alle questioni ambientali, sociali e di condotta d'impresa risultate materiali. Sul piano ambientale assumono rilievo cambiamento climatico, inquinamento, acqua e risorse marine, biodiversità ed ecosistemi ed economia circolare;

sul piano sociale, forza lavoro propria, lavoratori nella catena del valore, comunità interessate e consumatori e utilizzatori finali; completa il quadro la condotta d'impresa.

Il Regolamento entra in vigore il 10 novembre 2026 e i nuovi ESRS saranno applicabili obbligatoriamente agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente.

Per gli esercizi iniziati nel 2026, le imprese già soggette alla rendicontazione potranno applicare i precedenti ESRS, i nuovi ESRS oppure i precedenti ESRS con le specifiche agevolazioni consentite dalla disciplina transitoria, indicando nella dichiarazione la scelta effettuata.

Per le imprese che rimangono nel perimetro CSRD sarà pertanto opportuno verificare l'impatto dei nuovi standard sui processi di reporting già sviluppati, sul materiality assessment, sulle informazioni raccolte e sui sistemi di controllo e assurance.

Imprese europee non soggette alla rendicontazione obbligatoria

Perimetro

Il secondo gruppo comprende le imprese che non rientrano nel nuovo perimetro della CSRD.

In base al nuovo perimetro europeo, tali imprese non saranno soggette all'obbligo di rendicontazione CSRD, ferme restando le disposizioni nazionali di recepimento e il regime transitorio applicabile.

Questo non significa tuttavia che venga meno l'esigenza di disporre di informazioni ESG: le imprese possono infatti continuare a ricevere richieste informative da clienti, banche, investitori, capogruppo e altri soggetti appartenenti alla propria catena del valore.

Standard applicabili: il nuovo standard volontario europeo (VS)

Per le imprese non soggette alla CSRD, il legislatore europeo ha seguito un'impostazione diversa. Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 ha introdotto il nuovo standard volontario europeo di rendicontazione di sostenibilità (Voluntary Standard – VS), basato sul precedente VSME. Il Regolamento è entrato in vigore il 24 settembre 2026.

Il VS non rappresenta una versione ridotta degli ESRS, ma un framework autonomo, più semplice e proporzionato, costruito per consentire alle imprese non obbligate di fornire un set essenziale di informazioni ESG nei rapporti con banche, investitori, clienti e altri stakeholder.

A differenza degli ESRS, il VS non richiede un processo di reporting della stessa ampiezza e granularità, ma concentra la disclosure su un numero circoscritto di informazioni standardizzate. Lo standard è articolato in due moduli:

- *Basic Module*, composto da 11 disclosure essenziali, che comprende, tra l'altro, informazioni su energia ed emissioni, acqua, biodiversità, economia circolare e rifiuti, forza lavoro, salute e sicurezza e condotta d'impresa;
- *Comprehensive Module*, che aggiunge 9 disclosure ulteriori e amplia l'informativa con elementi relativi, tra l'altro, a strategia, obiettivi e rischi climatici, diritti umani e governance.

La struttura è quindi significativamente più semplice rispetto agli ESRS e consente di modulare il livello di disclosure in funzione delle caratteristiche dell'impresa e delle effettive esigenze informative degli stakeholder.

Lo standard volontario costituisce anche il riferimento per il value chain cap, applicabile agli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2027 o successivamente. Esso delimita le informazioni esigibili, ai fini della rendicontazione CSRD, dalle imprese della catena del valore che non superano un numero medio di 1.000 dipendenti nell'esercizio precedente. Il limite riguarda i datapoint individuati nell'allegato II del Regolamento delegato (UE) 2026/1560. Le imprese protette possono rifiutare di fornire informazioni ulteriori; eventuali richieste devono indicare le informazioni eccedenti e richiamare tale diritto. Il cap non costituisce un limite generale alle richieste effettuate per finalità diverse dalla rendicontazione CSRD.

Per le imprese non obbligate, la questione diventa quindi individuare il livello di reporting più coerente con le proprie esigenze e con le richieste provenienti dal mercato.

Una valutazione specifica riguarda inoltre le imprese che hanno già predisposto bilanci di sostenibilità utilizzando, ad esempio, i GRI Standards. In tali situazioni i sistemi di raccolta dati, le responsabilità organizzative e le metriche già sviluppate possono costituire una base significativa per il nuovo reporting. Sarà tuttavia necessario valutare se mantenere l'impostazione precedente, integrarla oppure avviare una progressiva transizione verso il nuovo standard europeo.

Gruppi extra-UE

Perimetro

Il terzo gruppo comprende le imprese con capogruppo localizzata al di fuori dell'Unione europea che sviluppino un'attività economica significativa nel mercato europeo.

In questo caso la verifica dell'obbligatorietà è più articolata, in quanto occorre considerare congiuntamente la dimensione dell'attività realizzata nell'Unione e la struttura attraverso la quale il gruppo vi opera.

La disciplina riguarda, in linea generale, le imprese extra-UE che:

- generano nell'Unione ricavi netti superiori a 450 milioni di euro per ciascuno degli ultimi due esercizi consecutivi;
- dispongono nell'Unione di una controllata con ricavi netti superiori a 200 milioni di euro nell'esercizio precedente oppure, in assenza di una controllata rilevante ai fini della disciplina, di una succursale che abbia superato la medesima soglia di ricavi nell'esercizio precedente.

Presenza attraverso una controllata europea

Quando il gruppo dispone di una società controllata nell'Unione, occorre verificare se tale società supera i parametri dimensionali sopra indicati.

In presenza delle condizioni richieste, la controllata europea diventa il soggetto attraverso il quale viene pubblicata e resa accessibile la relazione di sostenibilità riferita all'impresa o al gruppo extra-UE.

Questa verifica deve essere tenuta distinta dall'eventuale obbligo CSRD autonomamente applicabile alla controllata europea.

Può quindi verificarsi che una società UE:

- sia coinvolta nella pubblicazione del report della capogruppo extra-UE senza essere autonomamente soggetta alla CSRD;
- oppure soddisfi anche le soglie previste per le imprese europee obbligate.

Presenza attraverso una succursale

Una diversa situazione riguarda i gruppi che operano nell'Unione attraverso una succursale.

La branch assume rilievo quando ricorrono le condizioni previste dalla disciplina e non è presente una controllata europea che determini già l'applicazione del regime.

La configurazione societaria del gruppo assume quindi un ruolo rilevante nella determinazione degli obblighi.

Più situazioni possibili

Per i gruppi extra-UE possono presentarsi configurazioni significativamente differenti:

- una singola controllata europea;
- più controllate localizzate in diversi Stati membri;
- società UE, alcune soggette autonomamente alla CSRD e altre escluse;
- presenza attraverso succursali;
- gruppi che già predispongono un reporting di sostenibilità consolidato a livello mondiale;
- gruppi che intendono valutare un reporting europeo coordinato per razionalizzare gli obblighi delle diverse società.

In presenza di gruppi internazionali articolati non è quindi sufficiente verificare il superamento delle soglie. Occorre ricostruire la struttura societaria, i ricavi generati nell'Unione e gli eventuali obblighi autonomamente applicabili alle singole entità europee.

Standard applicabili: gli ESRS-40a e le alternative consentite

Per questi gruppi è previsto uno standard specifico, denominato ESRS-40a. La disciplina consente anche di redigere la relazione secondo gli ESRS ordinari o secondo standard riconosciuti equivalenti nell'ambito del meccanismo previsto dall'Unione europea.

A differenza degli ESRS applicabili alle imprese europee e dello standard volontario, il processo di definizione degli ESRS-40a non è ancora concluso. EFRAG ha pubblicato l'Exposure Draft il 23 luglio 2026 e la consultazione pubblica rimarrà aperta fino al 31 ottobre 2026.

La disciplina troverà applicazione a partire dagli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2028 o successivamente, con prima pubblicazione nel 2029 per gli esercizi coincidenti con l'anno solare.

Per i gruppi extra-UE sarà pertanto necessario effettuare un'analisi specifica della struttura europea del gruppo e, una volta completato il processo di approvazione degli ESRS-40a, valutare quale modello di reporting risulti applicabile e più efficiente.

Il quadro italiano

La CSRD è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 6 settembre 2024, n. 125 sulla base del precedente perimetro europeo.

La Direttiva (UE) 2026/470 ha successivamente modificato in maniera significativa tale assetto. Le nuove disposizioni dovranno pertanto essere coordinate con la disciplina nazionale attraverso il relativo processo di recepimento, il cui termine, per le disposizioni sulla rendicontazione di sostenibilità, è fissato al 19 marzo 2027.

Questo aspetto assume particolare rilievo durante la fase transitoria, ma non modifica la direzione complessiva del nuovo sistema europeo.

I Regolamenti relativi ai nuovi ESRS e allo standard volontario sono invece direttamente applicabili negli Stati membri secondo le rispettive decorrenze.

Le nostre considerazioni

A nostro avviso, il principale risultato degli interventi adottati nel 2026 è rappresentato dalla maggiore chiarezza del sistema.

Dopo una fase nella quale la continua evoluzione normativa rendeva difficile assumere decisioni sul reporting di sostenibilità, oggi è possibile distinguere con maggiore precisione tra tre differenti percorsi e spostare l'attenzione dalla normativa alla situazione concreta della singola impresa o del singolo gruppo.

Le principali verifiche che un imprenditore o un CFO dovrebbe effettuare riguardano:

- perimetro: l'impresa o il gruppo rientra ancora nella CSRD?
- standard: quale framework risulta applicabile o più appropriato?
- materialità: l'analisi già effettuata rimane adeguata alla luce dei nuovi ESRS?
- dati: quali informazioni sono già disponibili e quali devono ancora essere strutturate?

- value chain: quali richieste ESG vengono ricevute da clienti, capogruppo o altri partner?
- reporting volontario: è sufficiente il Basic Module o risulta opportuno utilizzare anche il Comprehensive Module?
- reporting esistente: come raccordare eventuali report predisposti secondo i GRI Standards o altri framework con il nuovo standard europeo?
- gruppi internazionali: quali sono gli obblighi della capogruppo extra-UE e quali quelli delle singole società europee?

L'esito di queste verifiche può essere molto differente da impresa a impresa, anche a parità di dimensioni, in funzione del settore di attività, della struttura del gruppo, delle richieste provenienti dagli stakeholder e del livello di maturità dei sistemi di reporting già sviluppati.

Il perimetro europeo e i principali standard di riferimento sono oggi delineati, ferma restando la necessità di completare il recepimento nazionale e l'adozione degli standard dedicati ai gruppi extra-UE. Il tema diventa quindi comprendere come applicare il nuovo quadro alla singola impresa o al singolo gruppo.

Lo Studio è a disposizione per effettuare un primo assessment del perimetro applicabile, verificare i processi e le informazioni già disponibili e individuare il modello di rendicontazione più coerente con la struttura e le esigenze della singola impresa o del singolo gruppo.

CONTATTI



ALAIN DEVALLE

ALAIN.DEVALLE@RLVT.IT



FRANCESCO LIPARI

FRANCESCO.LIPARI@RLVT.IT



RELEVANT
BUSINESS MATTERS

RLVT - SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI A R.L.

VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT